



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Lavoro

Giups

Il Giudice designato, dr. Giovanni Armone
all'udienza dell'11 luglio 2013, all'esito della camera di consiglio, alle ore
13:50, assenti le parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

mediante lettura del dispositivo, nella causa iscritta al n. 6732/2013 R. G. Aff.
Cont. Lavoro

T R A

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CORPUS 3

elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzo, 82 presso lo studio
dell'avv. Caterina Principato, che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
Alberto Avitabile in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

E

INPS

in persona del legale rappresentante p.t., succeduto ex lege all'ENPALS,
elettivamente domiciliato in Roma, via Regina Margherita, 206, rappresentato
e difeso dall'avv. Michele Sordillo in virtù di procura in atti;

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 25 febbraio 2013, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Corpus 3 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito, emesso dall'Inps ex gestione Enpals, notificato nei suoi confronti in data 15



gennaio 2013, per il pagamento della somma di € 54.146,85, a titolo di omessi contributi Inps e accessori.

2. Dopo aver premesso che l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa contributiva gravano sull'ente previdenziale, l'opponente ha affermato l'insussistenza del debito contributivo. A sostegno di tale conclusione, l'opponente ha sostenuto che l'attività svolta per l'Associazione dagli istruttori Babbini, Battistoni e Camparada – indicati nel verbale ispettivo – non potrebbe essere considerata prestazione lavorativa, in quanto gli stessi sono stati retribuiti per l'esercizio diretto di attività dilettantistiche; i redditi da loro percepiti in tale veste costituirebbero redditi diversi e potrebbero pertanto beneficiare a pieno titolo del regime di cui agli art. 67-69 TUIR, con conseguente non assoggettabilità a contribuzione.
3. L'Inps (ex gestione Enpals) si è costituito in giudizio, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
4. Il 16 luglio 2009 l'Enpals ha eseguito un accertamento presso l'associazione ricorrente e ha rilevato che tre persone presenti nella struttura, vale a dire i signori Babbini, Battistoni e Camparada, svolgevano attività professionale di istruttori e che tale attività mai veniva prestata in funzione di manifestazioni sportive o connessa alla realizzazione di gare o manifestazioni sportive di carattere dilettantistico. Tali conclusioni sono state raggiunte dagli ispettori sulla base delle stesse dichiarazioni rese dagli istruttori, poi allegate al verbale ispettivo.
5. L'opponente non nega che i suddetti istruttori tenessero regolarmente dei corsi presso l'Associazione, di cui tra l'altro erano soci, ma nega che ciò possa giustificare comunque l'assoggettamento a contribuzione.
6. Da un lato, l'opponente sostiene che tali corsi erano organizzati dagli istruttori senza vincolo di orario, in piena autonomia, in termini dunque conformi ai contratti di collaborazione da ciascuno sottoscritti. Dall'altro lato, non sarebbe



vero che tali istruttori non hanno mai svolto la loro attività in funzione di gare o competizioni dilettantistiche.

7. L'art. 67 TUIR, nell'elencare i "redditi diversi", come tali non soggetti a contribuzione stabilisce alla lettera m) che rientrano tra l'altro in tale categoria "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche". L'art. 35, comma 5, DL 201/2008 ha fornito un'interpretazione autentica della frase "nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", chiarendo che in tale concetto "sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".
8. Dalla lettura della norma si ricava che, ai fini dell'inclusione tra i "redditi diversi" dei compensi erogati nell'ambito delle associazioni dilettantistiche, devono ricorrere due condizioni: le prestazioni remunerate devono avere carattere non professionale e devono essere rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
9. Alla luce della citata norma di interpretazione autentica, la seconda condizione può dirsi soddisfatta anche quando la prestazione è resa al di fuori di competizioni dilettantistiche o non è ad esse funzionale. Lo ha riconosciuto lo stesso Enpals con la circolare n. 18 del 2 novembre 2009, adottata in epoca



successiva all'accertamento ispettivo per cui è causa. Non può dirsi pertanto rilevante il fatto che nella specie i tre istruttori non siano stati remunerati per aver preso parte a gare o per le attività svolte in vista di esse.

10. La norma di interpretazione autentica non ha tuttavia inciso sulla prima condizione richiesta dal testo originario dell'art. 67, lett. m). Indipendentemente dalla forma della collaborazione, subordinata o autonoma, la prestazione remunerata non deve avere carattere professionale.
11. Si tratta dunque di stabilire quando un'attività resa nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche abbia carattere professionale.
12. Al riguardo, oltre alla copiosa giurisprudenza di merito (v. Trib. Genova 13 marzo 2013, Ass. California Club c. Inps, Trib. Catanzaro 23 maggio 2012, ASD POLIPOSPORTIVA MO.VI. CLUB c. Inps tra le altre), soccorre l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità formatosi nell'ambito del settore contiguo dei lavoratori dello spettacolo (v. Cass. civ., sez. lav., 22-01-2009, n. 1640, Cass., sez. lav., 27-04-2005, n. 8703, Cass. 21 maggio 2004 n. 9752, Cass. 27 agosto 2003 n. 12548): "presupposto dell'iscrizione è l'appartenenza del lavoratore ad una delle categorie professionali previste dalla norma, ovvero il rapporto di lavoro dipendente da taluni tipi di imprese esercenti pubblici spettacoli o attività assimilate, ovvero la qualità di addetto, anche con rapporto di lavoro non subordinato, a determinate mansioni di attività assimilate a quelle di spettacolo, sottolineando che il concetto di stabilità coincide con quello di professionalità e ha la funzione di escludere dell'obbligo di iscrizione e dalla specifica contribuzione i soggetti che in via meramente occasionale, rispetto alla loro vocazione professionale, prestino attività artistica o tecnica, nell'ambito della produzione di spettacoli. Ha inoltre precisato che la saltuarietà della prestazione, e la circostanza che l'attività lavorativa professionale nell'ambito della produzione degli spettacoli non costituisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti, non esonera dall'obbligo contributivo, e neppure ha alcun rilievo che la prestazione del



lavoratore dello spettacolo in una determinata manifestazione sia di breve durata, trattandosi anzi di elemento spesso ricorrente nel settore, come pure che la discontinuità di occupazione, tenuta presente dal legislatore nell'apprestare una disciplina speciale per questa, categoria di lavoratori”.

13. Tali argomentazioni possono essere trasposte, ad avviso del Tribunale, anche nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche.

14. Affinché i compensi erogati in favore di istruttori, tecnici, collaboratori dell'associazione possano andare esenti a contribuzione, è necessario che l'attività da loro svolta non sia abituale e non abbia alle spalle un bagaglio di competenze tecniche spese nell'esecuzione della prestazione.

15. A proposito delle associazioni sportive dilettantistiche, la necessità di tale requisito negativo (la non professionalità) è reso ancor più evidente dall'ultimo periodo dell'art. 61, lett. m), dove si prevede l'applicabilità della norma “anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. Se il requisito della non professionalità non avesse i connotati sopra descritti, anche i compensi erogati in favore di un professionista (ad es. un commercialista, un avvocato o un consulente del lavoro), chiamato dall'associazione a collaborare stabilmente alla gestione amministrativa, sarebbero esenti da contribuzione, il che porterebbe paradossalmente ad escludere la natura professionale dell'attività di un professionista iscritto all'albo solo in ragione della finalità dilettantistica dell'ente cliente.

16. Nella specie, la professionalità della collaborazione resa dai tre istruttori è dimostrata da plurimi e convergenti elementi.

17. Tutti e tre gli istruttori tenevano dei corsi stabili presso l'associazione, almeno tre volte alla settimana, di tre o quattro ore per ogni giornata. Lo hanno loro stessi dichiarato agli ispettori Enpals (sulla utilizzabilità dei verbali di dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo v. Cass. n. 14965 del



06/09/2012: "il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori") e lo riconosce l'opponente, allorché dichiara in ricorso che essi gestivano tali corsi in piena autonomia, sia sotto il profilo organizzativo che nella scelta delle giornate in cui effettuare le proprie prestazioni: "questi hanno avuto la più totale autonomia nell'attuazione e nella gestione dei corsi, sia sotto il profilo tecnico che didattico, e sono stati avulsi da ogni controllo, sia esso disciplinare, tecnico o organizzativo, della Associazione Sportiva Dilettantistica" (pag. 6 del ricorso). Ciò non soltanto dimostra che essi rendevano una prestazione stabile in favore dell'Associazione, ma anche che erano in possesso di un'adeguata competenza tecnica, se rendevano tale prestazione in piena autonomia.

18. In tale contesto, il fatto che l'opponente dichiara che almeno due degli istruttori preparavano gli allievi per manifestazioni o gare sportive, talvolta per conto di un'altra associazione (v. pag. 11-12 del ricorso), lungi dallo smentire la tesi della natura professionale della loro attività, la avvalora. Pur costituendo esercizio diretto dell'attività dilettantistica, la prestazione resa dai tre istruttori aveva carattere professionale, in quanto essi erano dotati di tali competenze tecniche (dunque, professionali) da poter preparare gli allievi (pur dilettanti) a gare, spettacoli e manifestazioni.

19. In terzo luogo, il compenso erogato in favore degli istruttori non era occasionale, ma fisso, ed era di entità tale da poter costituire per loro una fonte autonoma di sostentamento o comunque un contributo significativo, se proporzionato all'impegno richiesto (l'istruttore Battistoni ha dichiarato di aver percepito circa 1.700 € al mese in base alle ore, la Camparada 1.500 € al mese, il Babbini 9,00 € netti all'ora).



0. Tutti questi convergenti elementi portano a ritenere che in capo all'opponente sussistesse, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto lavorativo intercorso con i tre istruttori e del tipo di contratto con loro concluso (ex art. 90, l. 289/2002), l'obbligo contributivo rivendicato dall'Enpals e oggi dall'Inps.

21. L'opposizione va pertanto rigettata.

22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 140/2012.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CORPUS 3 nei confronti dell'Inps, con ricorso depositato il 25 febbraio 2013, nella causa iscritta al n. 6732/2013 R.G.A.C.:

- a) rigetta l'opposizione, confermando l'avviso opposto;
- b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Inps, liquidandole in complessivi € 3.750,00, oltre IVA e CPA.

Roma, 11 luglio 2013

Il Giudice
Giovanni Armone